



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**FRONTESPIZIO  
DECRETO PRESIDENZIALE**

n. **38 / 2019** del 25/02/2019

**Oggetto:** RECUPERO SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE IN FORZA DI  
ORDINANZA-INGIUNZIONE. ¿ INCARICO LEGALE.

Sottoscritta con firma digitale dal Presidente DIEGO ROSSI

IMPRONTE

testo determina.pdf

12E41F5F66088632B66929217897C60CCD92E4F995D61D6E841146F6F5B32AFEB546BAFE2829C02FBEE52CC7CF22633AB77  
ED98D2304AB76CE3FB4C6AFF1E06B

VCON2\_8878006\_2209600.pdf.P7M

D5CDB001314D468779F4C413E2026741B46709977F9ADD4099F6434B745480C33994951D3192115113089B69D4A8CCF56ADE0  
AC15FE3D520CA2C385A3673DEA3

VTE2\_8876144\_2209600.pdf.P7M

52F88B7505437647C3B33C9747378324699BBDFDB99ED50A5102786D0200A9BAF3EE8CBB7BF3475A3FCE272C45285BE62154  
7CA771CC30431E43817B87E46465



**PROVINCIA  
DI PARMA**

## **DECRETO PRESIDENZIALE**

---

**Oggetto:** RECUPERO SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE IN FORZA DI ORDINANZA-INGIUNZIONE. – INCARICO LEGALE.

IL PRESIDENTE

Premesso:

che con nota prot. 20483 del 29/03/2014, la Provincia di Parma ingiungeva all'Azienda Agricola Quartiere Piccolo, con sede in Parma, Via Lorno n. 9, nella persona del Sig. A. O. in qualità di legale rappresentante della stessa ed al Sig. A. Z. quale obbligato in solido, il pagamento della somma di €. 6.000,00.=, oltre ad €. 13,20.= per spese, a titolo di sanzione per violazioni in materia ambientale;

che i soggetti come sopra ingiunti promuovevano ricorso in opposizione innanzi al Tribunale di Parma, il quale, con Sentenza n. 413/2017, depositata l'11/04/2017 rigettava il ricorso stesso, confermando in toto l'ordinanza ingiunzione impugnata;

che il pagamento della somma precitata veniva chiesto formalmente ai soggetti già ingiunti, con nota prot. n. 32228 del 29/11/2017, rimasta senza esito;

che veniva pertanto richiesta l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con successiva nota prot. 4333 del 19/02/2018, inviata al Servizio Finanziario dell'Ente;

che il Servizio Finanziario stesso, con nota prot. n. 27321 del 17/10/2018, restituiva la documentazione trasmessa ai fini dell'iscrizione a ruolo, stante l'impossibilità di procedere all'iscrizione richiesta, rilevando l'avvenuto decesso del legale rappresentante dell'Azienda Agricola summenzionata, come risulta anche da certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di Leno (BS), in data 25/10/2018;

che tuttavia, l'Ordinanza-Ingiunzione prot. 20483 del 29/03/2014, oltre che a carico dell'Azienda Agricola precitata in persona del suo legale rappresentante, risulta emessa anche nei confronti dell'obbligato in solido A. Z., al pari della Sentenza del Tribunale di Parma n. 413/2017, passata in giudicato;

che con Decreto Presidenziale n.251/2018, in esito a procedura comparativa esperita mediante la comparazione di n. 3 curriculum ed altrettanti preventivi di spesa, veniva pertanto conferito incarico legale all'Avv. Chiara Anzola di Parma, con Studio sito a Parma in Via della Salnitrra n. 3, per il recupero della somma di cui trattasi, pari ad €. 6.000,00.= dovuti a titolo di sanzione, oltre spese ed interessi; ciò anche avvalendosi, se del caso, della procedura esecutiva ordinaria;

che l'attività esperita dall'Avv. Anzola come sopra incaricata non dava peraltro esito alcuno in

quanto, come dalla stessa espressamente chiarito con nota mail del 15/02/2019, stante la riscontrata irrintracciabilità dell'originale dell'Ordinanza-Ingiunzione prot. n. 20483/2014, smarrito dall'ex-Servizio Provinciale Ambiente, è risultato impossibile avviare l'azione esecutiva finalizzata al recupero del credito di cui trattasi, atteso che la Legale stessa, non disponendo quindi di tale originale, non ha potuto acquisire dall'Ufficio Notifiche del Tribunale di Parma la relativa copia conforme munita di formula esecutiva;

che nella precitata nota del 15/02/2019, l'Avv. Anzola stessa chiariva peraltro la possibilità di munirsi di altro titolo esecutivo attraverso la procedura monitoria, da attivarsi presso il Tribunale di Parma mediante ricorso per Decreto Ingiuntivo, da promuovere sulla base della menzionata Ordinanza-Ingiunzione prot. n. 20483/2014;

Ritenuto:

pertanto da questa Presidenza, che sussistano fondati motivi per procedere al conferimento del necessario incarico legale rivolto all'attivazione dell'ulteriore attività giudiziale necessaria al recupero del credito in parola, nei confronti dell'obbligato in solido Sig. A. Z. o, ove possibile, nei confronti dell'Azienda Agricola Quartiere Piccolo e dei suoi attuali titolari;

Dato atto che:

l'attuale dotazione organica dell'Ente non annovera al proprio interno specifiche professionalità idonee ad assumere l'incarico di che trattasi posto che, tra l'altro, nessuna unità di personale risulta iscritta all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati della Provincia di Parma, ravvisandosi pertanto la necessità di procedere all'individuazione di professionisti esterni;

Precisato:

che la prestazione di cui si tratta non è acquisibile ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 450°, in quanto l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta è ivi effettivamente acquisibile;

Visto:

il Regolamento Provinciale per l'affidamento degli incarichi legali esterni, approvato con Delibera Consiliare n. 30 del 30/07/2018 ed in particolare l'art. 6, 2° comma, che contempla tra i criteri per l'affidamento degli incarichi quello dell'evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, in linea anche con quanto in tal senso riportato al paragrafo 3.1.4.1 delle Linee Guida ANAC n. 12 (Affidamento dei servizi legali);

Considerato:

che, come già evidenziato, in esito ad apposita procedura comparativa a suo tempo esperita, l'offerta ritenuta migliore risultava corrispondere a quella dell'Avv. Anzola Chiara del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Via della Salnitrrara n. 3, come emerge da apposito verbale di comparazione conservato agli atti d'ufficio;

che della professionista come sopra individuata venivano all'epoca valutati, al pari di quanto avvenuto rispetto agli altri partecipanti interpellati, le esperienze professionali ed il curriculum vitae anche in relazione all'oggetto della vertenza, nonché la congruità dell'offerta economica sulla scorta della vigente disciplina in materia di compensi riservati ai professionisti, D.M. 55/2014 e s.m.i.;

che con il precitato Decreto Presidenziale d'incarico n. 251/2018, l'Amministrazione si riservava la

facoltà di conferire altresì, successivamente, alla procuratrice poi incaricata, il mandato di rappresentare ed assistere la Provincia di Parma nelle eventuali fasi/attività giudiziali successive e/o connesse o collegate;

Dato atto:

pertanto dell'opportunità di avvalersi, per la tutela dell'Amministrazione e sempre ai fini del recupero della somma di cui in premessa, dell'Avv. Anzola Chiara del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Via della Salnittrara n. 3, già a suo tempo nominata per l'attività stragiudiziale nonché giudiziale esecutiva, finalizzata al recupero del credito descritto in premessa, considerato altresì che la professionista in questione, allo stato, avendo curato le precedenti attività, vanta un'approfondita conoscenza della fattispecie da gestire nell'interesse dell'Ente;

Ritenuto:

di conferire alla predetta procuratrice i poteri di legge inerenti la vertenza in parola tra cui, in ogni caso, quelli di rappresentare e difendere la Provincia di Parma, sia sempre in sede stragiudiziale che giudiziale e, pertanto, anche innanzi all'Autorità Giudiziaria da adire attraverso la procedura monitoria o, all'occorrenza, ordinaria;

di conferire altresì alla procuratrice precitata il potere di rappresentare e difendere la Provincia di Parma, nonché le facoltà inerenti il relativo giudizio, tra cui quella di farsi sostituire in udienza;

inoltre, di riservarsi nuovamente la facoltà di conferire successivamente alla procuratrice medesima l'incarico di rappresentare ed assistere la Provincia di Parma nelle eventuali ulteriori fasi/attività giudiziali successive e/o connesse o collegate;

Ritenuto:

altresì di prevedere a favore dell'Avv. Anzola Chiara, per le attività dalla stessa evidenziate come necessarie nella nota di posta elettronica del 15/02/2019, una spesa di €. 540,00.= per le proprie spettanze, oltre €. 81,00.= per rimborso forfettario al 15%, €. 24,84.= per C.P.A. al 4%, ed €. 574,08.= per spese vive e così, complessivamente, €.1.219,92.=, secondo quanto dettagliatamente precisato dalla legale in parola con la suddetta nota scritta; spettanze di cui è stata verificata la conformità al D.M. 55/2014 e s.m.i.;

Considerato:

che ai sensi dell'art.163, comma 3° del TUEL, ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1° del medesimo articolo, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato, ossia il Bilancio di Previsione 2018/2020 e successive variazioni - annualità 2019, approvato con atto C.P. n. 14 del 26/02/2018;

che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, ai sensi dell'art. 163 del TUEL, è consentito l'esercizio provvisorio;

Visti:

il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12 successivo, che differiva dal 31/12/2018 al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, nonché il successivo Decreto Ministeriale del 25/01/2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02/02 successivo, che ha ulteriormente differito fino al 31/03/2019 il termine precitato;

i contenuti del Decreto del Presidente n. 2 del 9 gennaio 2019 avente ad oggetto "Avvio esercizio

provvisorio 2019 – art. 163 del TUEL”;

che trattasi nello specifico di spesa necessaria in quanto rivolta a consentire l’esperimento di attività finalizzate al recupero di somme dovute all’Amministrazione Provinciale di Parma, allo stato non versate dal debitore già sollecitato senza esito;

Visto lo Statuto della Provincia, approvato dall’Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015;

Acquisiti il parere favorevole del Funzionario Responsabile e del Ragioniere Capo, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,

## DECRETA

di dar corso, in sede giudiziale, alle attività necessarie attraverso la procedura monitoria o, all’occorrenza, ordinaria, per il recupero della somma di cui in premessa, oltre spese ed interessi, nei confronti dell’obbligato in solido Sig. A. Z. o, ove possibile, nei confronti dell’Azienda Agricola Quartiere Piccolo e dei suoi attuali titolari, per le motivazioni espresse in narrativa, autorizzando il Presidente e legale rappresentante “pro-tempore” al compimento degli atti di rito;

di avvalersi, ai fini di quanto sopra e per le motivazioni di cui in narrativa, sempre dell’Avv. Anzola Chiara del Foro di Parma, con Studio sito in Via della Salnitrra n. 3;

di conferire alla predetta procuratrice i poteri di legge inerenti la vertenza in parola tra cui, in ogni caso, quelli di rappresentare e difendere la Provincia di Parma, sia in sede stragiudiziale che giudiziale e, pertanto, anche innanzi all’Autorità Giudiziaria da adire attraverso la procedura monitoria o, all’occorrenza, ordinaria;

di conferire altresì alla procuratrice precitata il potere di rappresentare e difendere la Provincia di Parma, nonché le facoltà inerenti il relativo giudizio, tra cui quella di farsi sostituire in udienza;

inoltre, di riservarsi nuovamente la facoltà di conferire successivamente alla procuratrice medesima l’incarico di rappresentare ed assistere la Provincia di Parma nelle eventuali ulteriori fasi/attività giudiziali successive e/o connesse o collegate;

di presumere una spesa di complessivi €. 1.219,92.=, quale importo richiesto dalla legale incaricata, salvo eventuali modificazioni che si rendessero strettamente necessarie in corso di vertenza per non previsti incombenti, comunque da comunicarsi previamente da parte della professionista e da approvarsi con successivo atto;

di dare atto che la spesa complessiva di €. 1.219,92.=, farà carico al capitolo 305700650000 (ex 3057-65/0) Spese notarili e legali, titolo 1, missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), Codice Bilancio U.1.03.02.11.006 (Patrocinio legale) del Bilancio 2019 per il quale, nelle more dell’approvazione, è consentito l’esercizio provvisorio;

che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all’atto della sua sottoscrizione.

II PRESIDENTE  
Diego Rossi  
( firmato digitalmente )



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**PARERE di REGOLARITA' CONTABILE**

Servizio Ragioneria - Trattamento Economico del Personale - Societa'  
Partecipate

Sulla proposta n. **193 / 2019** ad oggetto:

" RECUPERO SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE IN FORZA DI ORDINANZA-  
INGIUNZIONE. è INCARICO LEGALE. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime  
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Parma, li 22/02/2019

Il Responsabile del Servizio Ragioneria - Trattamento  
Economico del Personale - Societa' Partecipate  
(MENOZZI IURI)  
(firmato digitalmente)



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**PARERE di REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. **193/2019** - SERVIZIO AFFARI GENERALI ad oggetto:  
" RECUPERO SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE IN FORZA DI ORDINANZA-  
INGIUNZIONE. è INCARICO LEGALE. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime  
parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Parma, 18/02/2019

Il Responsabile  
(PICCERILLO PIETRO)  
con firma digitale